

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep.n.523/2021

ACCORDO QUADRO, EX ART.54 D.LGS.50/2016 E S.M.I. CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI TRAMITE L’UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER BRIANZABIBLIOTECHE PER LA DURATA DI 48 MESI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. CIG 8589758C88

L’anno 2021 - duemilaventuno - addì 27 (ventisette) del mese di maggio, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Contratti del Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste,

AVANTI A ME

- Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del Comune di Monza, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Dott. Michele Siciliano, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Monza, nel prosieguo “Comune”, C.F.: 02030880153;

E

- Sig. Daniele Forzan, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_, che interviene in questo Atto in qualità di

|  |
|--|
| COMUNE DI MONZA  |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE                              |
| Protocollo N.0101230/2021 del 27/05/2021                           |
| Class.: 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)» |
| Firmatario: GIUSEPPINA CRUSO, MICHELE SICILIANO, DANIELE FORZAN    |

legale rappresentante della società LEGGERE S.r.L., CF/P.IVA 02511020162, con sede legale in Bergamo (BG) - 24127 Via Grumello n.57, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Bergamo al REA N. BG - 299704, nel prosieguo denominato "Appaltatore".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 13/01/2021 (esecutiva il 18/01/2021) è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, per l'affidamento della fornitura di libri tramite l'utilizzo di una piattaforma on-line per BrianzaBiblioteche per la durata di 48 mesi, da concludere mediante accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'ex art. 54 del D.Lgs.n. 50/2016 e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.p.A. Regione Lombardia;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 31/03/2021 (verbale prot.n.58289/2021);
- con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 19/04/2021 (esecutiva il 22/04/2021), è stato adottato il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, sono stati approvati i verbali di gara e l'appalto è stato

aggiudicato alla società LEGGERE S.r.L. con sede legale a Bergamo (BG), - 24127 Via Grumello n.57;

- il presente contratto viene stipulato in pendenza dei controlli antimafia ai sensi dell'art. 92 c.3 del D.Lgs 159/2011, essendo decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta inoltrata il 13/04/2021 protocollo n. PR\_BGUTG\_Ingresso\_0030447\_20210413 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - BDNA e sotto la condizione risolutiva del presente atto nel caso in cui, all'esito della verifica de qua, dovessero pervenire informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- l'impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001;
- l'impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) del presente contratto è la dott.ssa Laura Beretta Responsabile del Servizio Sistemi Bibliotecari;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1 Premesse** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Art.2 Oggetto** - L'accordo in oggetto disciplina, ai sensi dell'ex art. 54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti attuativi o applicativi per la

fornitura di libri pubblicati da case editrici italiane e straniere, altre tipologie di materiale a carattere monografico, anche su supporto non cartaceo, nonché i relativi servizi accessori minimi garantiti connessi occorrenti, tramite l'utilizzo di una piattaforma on-line riservata alle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE, da eseguire in conformità al presente atto nonché a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare incondizionatamente.

Le prestazioni oggetto dell'accordo saranno affidate e specificate di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento.

I contratti applicativi avranno la forma di lettera d'ordine, dovranno essere sottoscritti digitalmente sia dalla Stazione Appaltante (all'atto della trasmissione) sia dall'Appaltatore (all'atto della ricezione) e si intenderanno conclusi all'atto della trasmissione di ritorno da parte dell'Appaltatore del relativo modulo/lettera d'ordine controfirmato digitalmente.

Ciascun contratto applicativo nella forma di lettera d'ordine, da inviare a cura del R.U.P., a mezzo PEC all'Appaltatore, dovrà contenere le seguenti indicazioni: CIG; data e identificativo fornitura; descrizione sintetica, costo quantità unitaria, quantità complessiva e costo totale.

La sottoscrizione dell'accordo quadro non costituisce fonte di immediata obbligazione con l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Amministrazione non è obbligata a richiedere l'esecuzione delle forniture per l'intero valore contrattuale rispetto al quale non sussiste alcuna garanzia di completa fruizione da parte dell'aggiudicatario.

La decisione del Comune di addivenire o meno alla stipula di un contratto applicativo sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata, entro il termine di validità del presente accordo sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo qualora nel corso di validità dell'accordo non divenisse affidatario di contratti applicativi.

**Art.3 Corrispettivo** - Per l'accordo quadro il Comune ha stabilito un importo massimo spendibile di € 1.305.000,00 (I.V.A. esclusa) così ripartito:

€ 1.160.000,00 (I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 633/72) per la fornitura di libri per 48 mesi;

€ 145.000,00 (I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 633/72) per l'eventuale periodo di proroga di 6 mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento (art.106, comma 11, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e l'Amministrazione non è obbligata a richiedere l'esecuzione delle prestazioni per l'intero valore contrattuale, rispetto al quale non sussiste alcuna garanzia di fruizione.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi

interferenziali, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sommando il numero dei libri richiesti in ogni singolo ordinativo di fornitura moltiplicato per il loro rispettivo prezzo, ottenuto applicando la percentuale di sconto del 28% offerta in sede di gara al prezzo di copertina/catalogo previsto dall'editore, secondo le modalità stabilite dall'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art.4 Durata dell'accordo** - Il presente accordo quadro ha la durata di 48 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio esecuzione della fornitura del 28/04/2021 Prot.81815/2021, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che tale importo venga raggiunto in termine minore.

Ove alla scadenza del termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di forniture richieste con i contratti applicativi emessi dal Comune, queste andranno ultimate e l'Appaltatore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale.

Alla scadenza dell'accordo il rapporto si intende comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'Appaltatore, senza necessità di corrispondere alcuna forma di indennizzo allo stesso.

L'accordo quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza, fosse raggiunto l'importo massimo spendibile indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Al termine del periodo di attività dell'accordo, nelle more di una nuova procedura ad evidenza pubblica, il Comune si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un massimo di sei mesi come previsto all'art.3 del Capitolato Speciale Appalto.

**Art.5 Pagamenti** - Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei singoli contratti applicativi sarà liquidato dietro emissione di fatture, su base mensile, secondo le modalità previste all'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva, In caso di inadempienza dell'Appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

**Art.6 Fatturazione elettronica** - Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative alla presente fornitura solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero

processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l'Appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, l'Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo Gara" (CIG).

Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

**Art.7 Revisione prezzi** - Non sussiste revisione periodica del prezzo in quanto i prezzi di commercializzazione dei libri oggetto della fornitura sono quelli riportati nel catalogo o listino di vendita del fornitore, vigente alla data di emissione dell'ordine e, quindi, costantemente aggiornato.

L'importo della fornitura può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del valore complessivo della fornitura. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016).

**Art.8 Tracciabilità Flussi Finanziari** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate dal codice CIG 8589758C88, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante

utilizzo dei conti correnti dedicati indicati nella nota del 07/05/2021 che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L'Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. Con riferimento ai subcontratti l'Appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art.118, comma 11 ultimo periodo, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3 comma 9 della legge n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 2010 sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

L'Appaltatore in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG dell'appalto al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato all'Appaltatore riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, come modificata dalla L.217 del 2010.

**Art.9 Modalità di esecuzione della fornitura oggetto dell'accordo** - Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle forniture oggetto dell'accordo, sono quelle stabilite nel presente atto, nei singoli contratti applicativi nonché nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare,

Ai fini dei reciproci obblighi contrattuali, si intendono qui esplicitamente richiamati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- l'Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- l'Offerta economica presentata in sede di gara;
- il Codice Etico;
- Nota conto dedicato;
- Verbale avvio esecuzione fornitura Prot.81815/2021.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

**Art.10 D.U.V.R.I.** - Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto non sussistono rischi interferenziali per i quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Restano, tuttavia, immutati gli obblighi, a carico delle parti, in merito all'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

**Art.11 Obblighi dell'Appaltatore** - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa alla tutela, sicurezza, salute assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori come richiamata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore inoltre, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016, dichiara di applicare al personale impiegato nelle forniture oggetto dell'appalto il

contratto collettivo del Settore COMMERCIO. L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito [internet comunale](http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generali/codici-di-condotta/) <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generali/codici-di-condotta/> pena la risoluzione.

**Art.12 Subappalto** - Le parti, si danno reciprocamente atto, che in sede di offerta, l'Appaltatore non ha espresso l'intenzione di avvalersi del subappalto, pertanto lo stesso non è autorizzato.

**Art.13 Cessione** - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, c.1, lett. d, del citato decreto legislativo.

**Art.14 Intervento Sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore** - a norma dell'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di verifica da parte della stazione appaltante di irregolarità contributive o retributive a carico dell'Appaltatore, si attuerà l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.

**Art.15 Cauzione Definitiva** - Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di € 234.900,00 a mezzo garanzia fidejussoria n.0385415485, rilasciata in data 10/05/2021 dall'Istituto Assicurativo HDI ASSICURAZIONI Agenzia di Reggio Emilia ridotta del 50%,

essendo in possesso di certificato ISO 9001:2015 N.5458/3 valido fino al 17/12/2022, rilasciato dall'Ente Certificatore ICIM S.p.A., secondo quanto disposto dall'art.93 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Monza avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'art. 103 c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento servizi o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

**Art.16 Inadempienze contrattuali** - Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi sulla cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

**Art.17 Penali** - Qualora l'Appaltatore non esegua correttamente le

obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

**Art.18 Risoluzione** - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle prescrizioni capitolari (Art.13 del C.S.A.). Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - clausola risolutiva espressa - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. b) del D.Lgs n.50 del 2016;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di cui all'art. 92 c. 2, 3,4 del D. Lgs. 159/2011;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art.113 bis D.Lgs 50/16);
- subappalto non autorizzato;

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

E' altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui

l'Appaltatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

**Art.19 Recesso** - Il Comune può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso l'Appaltatore ha il diritto di percepire esclusivamente il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite e dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Il Comune recede, altresì, dal contratto, ai sensi dell'art.92 commi 3,4 del D.Lgs.n.159/2011 qualora siano accertate le situazioni interdittive previste dalla citata legge antimafia.

Inoltre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c.13, della L.135/2012, l'Ente Aggiudicatore ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip, delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, c.3, della L.n. 488/99.

**Art.20 Variazione struttura e/o assetto aziendale** - Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario della ditta dell'Appaltatore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o

scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

La mancata comunicazione nei termini si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo e il risarcimento del danno.

**Art.21 Domicilio** - A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa.

**Art.22 Oneri e Spese** - Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

**Art.23 Controversie** - Per tutte le controversie è competente esclusivamente il Foro di Monza.

**Art.24 Clausole Vessatorie** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli art.3 Corrispettivo, art.4 Durata dell'accordo, art.7 Revisione prezzi, art.11 Obblighi dell'Appaltatore, art.17 Penali, art.18 Risoluzione, art.19 Recesso, art.20 Variazione struttura e/o assetto aziendale, art. 23 Controversie.

**Art.25 Acquisizione dati** - I dati acquisiti dall'Appaltatore per e nell'espletamento della fornitura affidata, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è

possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti la fornitura, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto.

**Art.26 Privacy** - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto delegandone la lettura al funzionario dell'Ufficio Contratti Sig.a Frigerio Antonella, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa

avutane dalle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art. 24, con me Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Daniele Forzan mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

- Il Dirigente dott. Michele Siciliano, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 18 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Giuseppina Cruso

**Imposta di bollo € 45,00 - ai sensi dell'art. 1, c. 1bis e 1bis1 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) - assolta contestualmente alla registrazione telematica dell'atto.**